

sente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale/ <i>Total acidity</i>	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Densità relativa 20°C/ <i>Relative density at 20°C</i> , Massa volumica a 20°C/ <i>Specific gravity at 20°C</i>	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ <i>Total alcoholic strength by volume (calculation)</i> (>0.06 %vol)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + V1 2019 rev 4
Titolo alcolometrico volumico/ <i>Alcoholic strength by volume</i>	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

23A05539

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 agosto 2023.

Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR destinate all'intervento MSC1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;


Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visti gli *Operational Arrangements (OA)* siglati il 23 dicembre 2021 dal Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma apposta dal Ministro *pro tempore* dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;



Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021, di adozione del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione»;

Ritenuto necessario procedere alla seconda ripartizione alle regioni e province autonome delle risorse concernenti il citato programma, nonché all'assegnazione degli obiettivi che le medesime regioni e province autonome si impegnano a raggiungere entro il 31 dicembre 2023;

Sentito il Comitato direttivo di GOL, di cui all'art. 4 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 novembre 2021;

Acquisita in data 26 luglio 2023 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Risorse

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «GOL», è assegnata alle regioni e alle province autonome una seconda quota delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari a 1,2 miliardi di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite alle regioni e alle province autonome in base alla media ponderata dei seguenti indicatori, cui è assegnato il peso di seguito indicato:

a) quota regionale delle risorse del Programma GOL assegnate con il primo riparto di cui al decreto interministeriale 5 novembre 2021; peso assegnato: 0,25;

b) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati al percorso 1, di reinserimento lavorativo - con trattamenti meno intensivi; peso assegnato: 0,25;

c) quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati ai percorsi 2, 3 e 4, rispettivamente di aggiornamento (*upskilling*), di riqualificazione (*reskilling*), di lavoro ed inclusione - con trattamenti più intensivi; peso assegnato: 0,50.

3. Le somme di cui al comma 1, attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote percentuali regionali individuate ai sensi del comma 2, sono indicate nella Tabella 1 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. I criteri di ripartizione delle risorse potranno essere modificati nei successivi riparti sulla base del numero dei beneficiari del Programma GOL presi in carico in ciascuna regione e provincia autonoma e dell'avanzamento della spesa inerente le misure e i servizi in loro favore attivati. Ai successivi riparti si procederà annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni e province autonome.

5. Le regioni e le province autonome procedono all'aggiornamento del quadro finanziario contenuto nel Piano regionale per l'attuazione di GOL, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 5 novembre 2021, alla luce delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Il nuovo quadro finanziario è adottato dalla regione o provincia autonoma previa valutazione di coerenza con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL, a cui è in-



viato per l'esame entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'ANPAL si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della bozza di nuovo quadro finanziario.

6. Al fine di favorire la programmazione degli interventi su base pluriennale, per gli anni 2024 e 2025 sono assegnate alle regioni e province autonome, a titolo di prima quota in relazione alle somme che saranno definitivamente assegnate con i decreti di riparto di cui al comma 4, risorse pari alla metà di quanto indicato in Tabella 1, come riportato nella Tabella 2 dell'allegato A.

7. Le risorse di cui alla Tabella 1 dell'allegato A sono erogate alle regioni e alle province autonome per il 10% all'atto dell'approvazione del quadro finanziario di cui al comma 5, ferma restando la rendicontazione dell'utilizzo nelle modalità previste di almeno il 75% di quanto loro assegnato ai sensi della Tabella 1 dell'allegato B del decreto interministeriale 5 novembre 2021. All'erogazione delle risorse residue si provvede trimestralmente mediante trasferimenti pari all'ammontare rendicontato delle risorse già trasferite.

Art. 2.

Obiettivi

1. In misura proporzionale alle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 3, è fissato per ciascuna regione e provincia autonoma l'obiettivo del numero di persone da raggiungere con il Programma entro il 31 dicembre 2023, come riportato nella Tabella 3 dell'allegato A. Nella medesima Tabella è altresì riportato, in misura proporzionale alla quota regionale dei beneficiari raggiunti dal Programma GOL al 31 dicembre 2022 e indirizzati ai percorsi 2, 3 e 4, l'obiettivo per ciascuna regione e provincia autonoma del numero di persone raggiunte che partecipano nel 2023 alla formazione professionale, sia in termini di attività proposta e condivisa con il lavoratore, sia in termini di attività conclusa.

Art. 3.

Modifiche al Programma GOL e monitoraggio

1. Al Programma GOL, di cui all'allegato A del decreto interministeriale 5 novembre 2021, paragrafo 6, sezione denominata «Percorso 1: il reinserimento occupazionale», è aggiunto, dopo il quarto capoverso, il seguente:

«Considerati i pilastri su cui poggia il dispositivo per la ripresa e la resilienza e quindi anche il nostro PNRR, ed, in particolare, per quel che qui rileva, i primi due pilastri sulla transizione verde e sulla trasformazione digitale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze di tali soggetti per un adeguamento strettamente connesso alla transizione verde e digitale. Deve trattarsi di percorsi di durata più breve di quella ordinariamente prevista per i percorsi di *upskilling*, ma

comunque non inferiore a quaranta ore, e che abbiano come esito una attestazione di competenze. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale».

2. La durata non inferiore a quaranta ore dei percorsi di formazione, di cui al comma 1, si applica anche in riferimento ai percorsi di aggiornamento (*upskilling*) previsti dal Programma GOL, come definiti negli atti di programmazione e attuazione adottati dalle regioni e province autonome a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il limite di quaranta ore di cui al primo periodo non opera per i percorsi di formazione regolamentata che prevedano requisiti di durata inferiore ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di specifica attività lavorativa. Sono in ogni caso fatti salvi, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma, gli atti di programmazione e attuazione adottati prima della data di cui al primo periodo.

3. Considerati gli obiettivi di miglioramento dell'occupabilità dei beneficiari del Programma, gli esiti occupazionali del medesimo sono monitorati dall'Anpal in relazione alle caratteristiche dei beneficiari e al contesto del mercato del lavoro di riferimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 5 novembre 2021.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 24 agosto 2023

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2534




Tabella 1. Criteri di riparto e somme attribuite alle regioni e province autonome - seconda assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, anno 2023.

REGIONE	Indicatore 1 Quote di riparto DECRETO 5 novembre 2021 (%)	Indicatore 2 Presi in carico in GOL al 31/12/2022 Percorso 1 (%)	Indicatore 3 Presi in carico in GOL al 31/12/2022 Percorso 2,3,4 (%)	QUOTE RIPARTO (%)	Somme assegnate (seconda annualità)
Pesi	0,25	0,25	0,50		
Abruzzo	2,38	1,42	1,39	1,64	19.680.000
Basilicata	1,10	0,67	1,29	1,09	13.080.000
Calabria	4,52	2,76	5,67	4,66	55.920.000
Campania	13,57	10,37	16,79	14,38	172.560.000
Emilia-Romagna	6,34	7,76	4,65	5,85	70.200.000
Friuli-Venezia Giulia	1,63	3,81	2,32	2,52	30.240.000
Lazio	9,52	10,01	7,27	8,52	102.240.000
Liguria	2,42	1,59	1,48	1,74	20.880.000
Lombardia	11,51	11,32	10,43	10,92	131.040.000
Marche	2,43	3,26	1,88	2,36	28.320.000
Molise	0,51	0,26	0,22	0,30	3.600.000
P.A. Bolzano	0,76	0,37	0,25	0,41	4.920.000
P.A. Trento	0,98	0,86	0,54	0,73	8.760.000
Piemonte	6,42	6,51	6,18	6,32	75.840.000
Puglia	7,85	8,75	10,83	9,56	114.720.000
Sardegna	3,73	6,88	5,18	5,24	62.880.000
Sicilia	10,78	6,75	12,81	10,79	129.480.000
Toscana	5,76	8,09	4,70	5,81	69.720.000
Umbria	1,28	1,88	1,31	1,45	17.400.000
Valle d'Aosta	0,21	0,10	0,28	0,22	2.640.000
Veneto	6,30	6,58	4,53	5,49	65.880.000
Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200.000.000



Tabella 2. Assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR alle regioni e province autonome per le annualità 2024 e 2025, a titolo di prima quota in relazione alle somme definitivamente assegnate con successivi decreti di riparto.

	2024	2025
Abruzzo	9.840.000	9.840.000
Basilicata	6.540.000	6.540.000
Calabria	27.960.000	27.960.000
Campania	86.280.000	86.280.000
Emilia-Romagna	35.100.000	35.100.000
Friuli-Venezia Giulia	15.120.000	15.120.000
Lazio	51.120.000	51.120.000
Liguria	10.440.000	10.440.000
Lombardia	65.520.000	65.520.000
Marche	14.160.000	14.160.000
Molise	1.800.000	1.800.000
P.A. Bolzano	2.460.000	2.460.000
P.A. Trento	4.380.000	4.380.000
Piemonte	37.920.000	37.920.000
Puglia	57.360.000	57.360.000
Sardegna	31.440.000	31.440.000
Sicilia	64.740.000	64.740.000
Toscana	34.860.000	34.860.000
Umbria	8.700.000	8.700.000
Valle d'Aosta	1.320.000	1.320.000
Veneto	32.940.000	32.940.000
Totale	600.000.000	600.000.000



Tabella 3. Obiettivi assegnati alle regioni e province autonome - contributo regionale al raggiungimento del *target* di cui all'intervento M5C1-1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR.

REGIONE	QUOTE RIPARTO (%) A	Presi in carico in GOL al 31/12/2022 Percorsi 2,3,4 (%) B	Obiettivi regionali al 31.12.2023				
			Numero di beneficiari di GOL presi in carico nel 2023	di cui: coinvolti in attività di formazione nel 2023 (formazione in stato proposta)	di cui: coinvolti in formazione per il rafforzamento delle competenze digitali nel 2023 (formazione in stato proposta)	Numero di beneficiari di GOL con attività di formazione conclusa nel 2023	di cui: con attività di formazione per il rafforzamento delle competenze digitali conclusa nel 2023
			<i>[distribuzione di riferimento - A]</i>	<i>[distribuzione di riferimento - B]</i>	<i>[distribuzione di riferimento - B]</i>	<i>[distribuzione di riferimento - B]</i>	<i>[distribuzione di riferimento - B]</i>
Abruzzo	1,64	1,39	16.400	3.753	1.390	3.475	1.390
Basilicata	1,09	1,29	10.900	3.483	1.290	3.225	1.290
Calabria	4,66	5,67	46.600	15.309	5.670	14.175	5.670
Campania	14,38	16,79	143.800	45.333	16.790	41.975	16.790
Emilia-Romagna	5,85	4,65	58.500	12.555	4.650	11.625	4.650
Friuli-Venezia Giulia	2,52	2,32	25.200	6.264	2.320	5.800	2.320
Lazio	8,52	7,27	85.200	19.629	7.270	18.175	7.270
Liguria	1,74	1,48	17.400	3.996	1.480	3.700	1.480
Lombardia	10,92	10,43	109.200	28.161	10.430	26.075	10.430
Marche	2,36	1,88	23.600	5.076	1.880	4.700	1.880
Molise	0,30	0,22	3.000	594	220	550	220
P.A. Bolzano	0,41	0,25	4.100	675	250	625	250
P.A. Trento	0,73	0,54	7.300	1.458	540	1.350	540
Piemonte	6,32	6,18	63.200	16.686	6.180	15.450	6.180
Puglia	9,56	10,83	95.600	29.241	10.830	27.075	10.830
Sardegna	5,24	5,18	52.400	13.986	5.180	12.950	5.180
Sicilia	10,79	12,81	107.900	34.587	12.810	32.025	12.810
Toscana	5,81	4,70	58.100	12.690	4.700	11.750	4.700
Umbria	1,45	1,31	14.500	3.537	1.310	3.275	1.310
Valle d'Aosta	0,22	0,28	2.200	756	280	700	280
Veneto	5,49	4,53	54.900	12.231	4.530	11.325	4.530
Totale	100,00	100,00	1.000.000	270.000	100.000	250.000	100.000

23A05511

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 27 luglio 2023.

Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del «Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione», sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo nazionale complementare al PNRR. (Ordinanza n. 61).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013,

